



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 30 2016

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

Affronteremo oggi i seguenti argomenti:

-Gli adempimenti del mese di luglio

-Le scadenze contrattuali del mese di luglio

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2016

LUNEDÌ 11

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **aprile – giugno 2016** per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri” , al fondo “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **aprile – giugno 2016**.

Versamento a mezzo bonifico bancario.

LUNEDÌ 18

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operante da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **giugno 2016**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni"

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore delle generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga **giugno 2016**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni"

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **giugno 2016** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni"

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga giugno 2016.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni"

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno 2016.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise"

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**giugno 2016**).

MERCOLEDÌ 20

Contributi Previdai e Previdapi trimestrali

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore di dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre aprile-giugno 2016.

Versamento tramite bonifico bancario

VENERDÌ 22

Modello 730

I lavoratori dipendenti/pensionati presentano i modd. 730 e 730-1.

Il soggetto che presta assistenza fiscale:

- consegna al dipendente/pensionato i modd. 730 e 730-3 elaborati;
- invia telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modd. 730, 730-1 e 730-3.

(Termine originario del 7 luglio 2016 prorogato a tale data dal DPCM 24 maggio 2016,

pubblicato sulla G.U. n. 136 del 13 giugno 2016).

DOMENICA 31 → LUNEDÌ 1 (AGOSTO)

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di giugno 2016, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati scritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricata della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **giugno 2016**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Denuncia INPS agricoltori trimestrale

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre **aprile-giugno 2016**.

Denuncia telematica all'INPS attraverso DMAG telematico.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **giugno 2016**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI LUGLIO 2016

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI LUGLIO 2016

ACCONCIATURA ED ESTETICA

Bilateralità

Con l'Accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 le Organizzazioni Sindacali del settore artigiano hanno stabilito l'adeguamento del Fondo FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato) ai requisiti richiesti dalla norma in materia di fondi bilaterali alternativi.

In data 18 gennaio 2016 è stato stipulato un ulteriore Accordo interconfederale nel quale viene riepilogata la contribuzione dovuta al sistema di bilateralità del settore artigiano, sia

per le imprese rientranti nella disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, sia di quelle destinatarie dei trattamenti previsti dal FSBA.

Si ricorda che le imprese rientranti nella disciplina prevista dal Titolo 1 del D.Lgs n. 148/2015, ovvero destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, devono versare l'ordinaria contribuzione dovuta all'EBNA, pari a 125,00 euro annui, corrispondente a 12 quote mensili di importo unitario pari ad euro 10,42.

Lo sventagliamento delle voci che compongono i 125,00 euro è il seguente:

- 12,50 euro per rappresentanza sindacale di bacino;
- 18,75 euro per rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza;
- 2,00 euro per EBNA e funzionamento FSBA;
- 31,25 euro per rappresentanza imprese contrattazione collettiva;
- 60,50 euro per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.

La quota mensile di 10,42 euro:

- è dovuta in egual misura sia per i dipendenti full-time che per quelli a tempo parziale;
- deve essere versata anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.

Le aziende non rientranti nella disciplina del Titolo 1 del D.Lgs n. 148/2015 e conseguentemente destinatarie della solidarietà bilaterale alternativa devono versare i seguenti contributi annui:

- 12,50 euro per rappresentanza sindacale di bacino;
- 18,75 euro per rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza;
- 2,00 euro per EBNA e funzionamento FSBA;
- 31,25 euro per rappresentanza imprese contrattazione collettiva;
- 27,25 euro per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.

La contribuzione ordinaria complessiva, pari a 91,75 euro annui, corrisponde a 12 quote mensili di importo unitario pari ad euro 7,65. L'Accordo interconfederale 18 gennaio 2016 precisa che la quota fissa mensile di euro 7,65:

- è dovuta in egual misura sia per i dipendenti full-time che per i part-time;
- deve essere versata anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.

In aggiunta alla suddetta contribuzione in misura fissa va versato al FSBA un contributo:

- a carico azienda, pari allo 0,45% dell'imponibile previdenziale mensile a partire dal 1° gennaio 2016;
- a carico lavoratore, pari allo 0,15% dell'imponibile previdenziale mensile a partire dal 1° luglio 2016.

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE

Bilateralità

Con l'Accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 le Organizzazioni Sindacali del settore artigiano hanno stabilito l'adeguamento del Fondo FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato) ai requisiti richiesti dalla norma in materia di fondi bilaterali alternativi.

In data 18 gennaio 2016 è stato stipulato un ulteriore Accordo interconfederale nel quale viene riepilogata la contribuzione dovuta al sistema di bilateralità del settore artigiano, sia per le imprese rientranti nella disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, sia di quelle destinatarie dei trattamenti previsti dal FSBA.

Si ricorda che le imprese rientranti nella disciplina prevista dal Titolo 1 del D.Lgs n. 148/2015, ovvero destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, devono versare l'ordinaria contribuzione dovuta all'EBNA, pari a 125,00 euro annui, corrispondente a 12

quote mensili di importo unitario pari ad euro 10,42.

Lo sventagliamento delle voci che compongono i 125,00 euro è il seguente:

- 12,50 euro per rappresentanza sindacale di bacino;
- 18,75 euro per rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza;
- 2,00 euro per EBNA e funzionamento FSBA;
- 31,25 euro per rappresentanza imprese contrattazione collettiva;
- 60,50 euro per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.

La quota mensile di 10,42 euro:

- è dovuta in egual misura sia per i dipendenti full-time che per quelli a tempo parziale;
- deve essere versata anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.

Le aziende non rientranti nella disciplina del Titolo 1 del D.Lgs n. 148/2015 e conseguentemente destinatarie della solidarietà bilaterale alternativa devono versare i seguenti contributi annui:

- 12,50 euro per rappresentanza sindacale di bacino;
- 18,75 euro per rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza;
- 2,00 euro per EBNA e funzionamento FSBA;
- 31,25 euro per rappresentanza imprese contrattazione collettiva;
- 27,25 euro per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.

La contribuzione ordinaria complessiva, pari a 91,75 euro annui, corrisponde a 12 quote mensili di importo unitario pari ad euro 7,65. L'Accordo interconfederale 18 gennaio 2016 precisa che la quota fissa mensile di euro 7,65:

- è dovuta in egual misura sia per i dipendenti full-time che per i part-time;
- deve essere versata anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.

In aggiunta alla suddetta contribuzione in misura fissa va versato al FSBA un contributo:

- a carico azienda, pari allo 0,45% dell'imponibile previdenziale mensile a partire dal 1° gennaio 2016;
- a carico lavoratore, pari allo 0,15% dell'imponibile previdenziale mensile a partire dal 1° luglio 2016.

IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE PROFIT E NO PROFIT

Assistenza sanitaria integrativa

Il CCNL 22 dicembre 2015 per i dipendenti del settore degli impianti e delle attività sportive profit e no profit ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2016, una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera applicativa del CCNL e, a tale scopo, le Parti hanno concordato di far richiesta di aderire al Fondo EST a parità di contribuzione.

Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa del contratto.

La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto in

- 10,00 euro mensili a carico del datore di lavoro e
- 2,00 euro a carico del lavoratore.

Il versamento dei contributi va effettuato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla suddetta data, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della

retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi (per 13 mensilità), che rientra nella retribuzione di fatto.

È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore.

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – AZIENDE ARTIGIANE

Bilateralità

Con l'Accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 le Organizzazioni Sindacali del settore artigiano hanno stabilito l'adeguamento del Fondo FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato) ai requisiti richiesti dalla norma in materia di fondi bilaterali alternativi.

In data 18 gennaio 2016 è stato stipulato un ulteriore Accordo interconfederale nel quale viene riepilogata la contribuzione dovuta al sistema di bilateralità del settore artigiano, sia per le imprese rientranti nella disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, sia di quelle destinatarie dei trattamenti previsti dal FSBA.

Si ricorda che le imprese rientranti nella disciplina prevista dal Titolo 1 del D.Lgs n. 148/2015, ovvero destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, devono versare l'ordinaria contribuzione dovuta all'EBNA, pari a 125,00 euro annui, corrispondente a 12 quote mensili di importo unitario pari ad euro 10,42.

Lo sventagliamento delle voci che compongono i 125,00 euro è il seguente:

- 12,50 euro per rappresentanza sindacale di bacino;
- 18,75 euro per rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza;
- 2,00 euro per EBNA e funzionamento FSBA;
- 31,25 euro per rappresentanza imprese contrattazione collettiva;
- 60,50 euro per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.

La quota mensile di 10,42 euro:

- è dovuta in egual misura sia per i dipendenti full-time che per quelli a tempo parziale;
- deve essere versata anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.

Le aziende non rientranti nella disciplina del Titolo 1 del D.Lgs n. 148/2015 e conseguentemente destinatarie della solidarietà bilaterale alternativa devono versare i seguenti contributi annui:

- 12,50 euro per rappresentanza sindacale di bacino;
- 18,75 euro per rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza;
- 2,00 euro per EBNA e funzionamento FSBA;
- 31,25 euro per rappresentanza imprese contrattazione collettiva;
- 27,25 euro per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.

La contribuzione ordinaria complessiva, pari a 91,75 euro annui, corrisponde a 12 quote mensili di importo unitario pari ad euro 7,65. L'Accordo interconfederale 18 gennaio 2016 precisa che la quota fissa mensile di euro 7,65:

- è dovuta in egual misura sia per i dipendenti full-time che per i part-time;
- deve essere versata anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.

In aggiunta alla suddetta contribuzione in misura fissa va versato al FSBA un contributo:

- a carico azienda, pari allo 0,45% dell'imponibile previdenziale mensile a partire dal 1° gennaio 2016;
- a carico lavoratore, pari allo 0,15% dell'imponibile previdenziale mensile a partire dal 1° luglio 2016.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Una tantum – Tessili vari

L'accordo 9 novembre 2015 per la graduale confluenza del CCNL Tessili vari / Torcitura e Filatura Serica del 2 settembre 2010, scaduto il 31 marzo 2013 e non più rinnovato, nel vigente CCNL 7 ottobre 2013 UNIONTESSILE CONFAPI ha definito le modalità per il progressivo passaggio delle aziende dalla disciplina del CCNL Tessili vari a quella del CCNL Tessili e abbigliamento – Piccola e media industria.

Con riferimento agli arretrati relativi al periodo aprile 2013 – ottobre 2015 è prevista la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad euro 2.270,00 lordi complessivi.

Tale somma sarà erogata in tranches di pari importo alle normali scadenze retributive mensili, comprensive della 13.ma mensilità, a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di dicembre 2017.

A proposito dell'una tantum si conviene che:

- tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata ed all'orario di lavoro prestato nel suddetto periodo, con riduzione proporzionale nelle ipotesi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o contratto di solidarietà;
- eventuali somme erogate a titolo di acconto sui futuri aumenti e/o sull'una tantum per vacanza contrattuale dal 1° aprile 2013 alla data di stipula del presente accordo, in qualunque forma corrisposte e comunque denominate, saranno assorbite fino a concorrenza del suddetto importo complessivo;
- in caso di risoluzione del rapporto lavorativo prima della sua completa erogazione, le somme residue non ancora versate verranno liquidate unitamente alle spettanze di fine rapporto;
- non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del TFR;
- le sole aziende che, nel periodo della sua corresponsione, si trovino in situazione di difficoltà, con ricorso ad ammortizzatori sociali straordinari per almeno 12 mesi consecutivi o avvio di una procedura concorsuale, potranno sottoscrivere accordi collettivi aziendali e/o con le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative per lo slittamento dei termini di erogazione.

07 luglio 2016

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.